REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 435/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou)», presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente Dacian CIOLOS Membro della Commissione



⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. (2) GU C 273 del 16.9.2011, pag. 26.